



F.S.S.I.
COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO
N 01/20
Proc.to RGPF 01/19 - RGTF 01/19

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Riunitasi il giorno 3 del mese di ~~gennaio~~^{FEBBRAIO} 2020, presso i locali della Federazione Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I.), così composta:

Avv. Pietro Madonia – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Francesco Novarina - Componente

Per decidere in ordine al reclamo depositato in data 20 gennaio 2020 da De Caro Carmine, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Russo, avverso la decisione del Tribunale Federale resa e depositata nel procedimento P.A. 1/19 in data 22 ottobre 2019 e pubblicata sul sito federale in data 31 ottobre 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 30 agosto 2019, il tesserato De Caro Carmine veniva deferito dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale per aver violazione degli artt. 25 e 13 dello Statuto Federale nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento del CONI e più precisamente per aver operato, in occasione della organizzazione delle Olimpiadi Invernali per Sordi del 2019, senza autorizzazione o delega, come rappresentante della F.S.S.I tanto da essere indicato nel documento dedicato alle candidature quale Presidente del Comitato Organizzatore ("Chair of Organising Committee").

Il Tribunale Federale, all'esito del giudizio nel quale l'incolpato non compariva benché ritualmente convocato, all'udienza del 22 ottobre 2019, sentita la Procura Federale che



concludeva chiedendo la condanna del deferito alla sanzione della sospensione per anni uno e mesi quattro, dava lettura del dispositivo con il quale, ritenuto il De Caro Carmine responsabile degli addebiti disciplinari a lui ascritti, lo condannava alla sanzione della sospensione da qualunque attività per un periodo pari ad anni uno e mesi due. In data 31 ottobre 2019, depositate le motivazioni, la decisione veniva pubblicata sul sito Federale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 4 del Regolamento di Giustizia.

Avverso la suddetta decisione, con atto depositato il 20 gennaio 2020, il De Caro Carmine, assistito dall'Avv. Gerardo Russo, proponeva reclamo eccependo in via preliminare la invalidità e/o nullità e/o comunque l'inefficacia della decisione impugnata in quanto assunta in violazione del diritto di difesa non essendo il De Caro mai stato informato del procedimento disciplinare aperto a suo carico e comunque, nel merito, insistendo per il proscioglimento avendo il Tribunale Federale fondato il proprio convincimento su una errata valutazione della documentazione allegata dalla Procura Federale.

Con provvedimento del 22 gennaio 2020, ritualmente notificato alle parti a mezzo pec, il Presidente della Corte Federale di Appello fissava l'udienza per la discussione del reclamo per il 3 febbraio 2020.

All'udienza del 3 febbraio 2020, comparso il reclamante assistito dal proprio difensore oltre che dall'interpete, il Procuratore Federale eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto oltre i termini regolamentari e comunque concludeva insistendo per il rigetto del reclamo attesa la ritualità delle notifiche effettuate all'incolpato nel corso del procedimento disciplinare e comunque perché infondato nel merito. Il Procuratore Federale rappresentava infatti di aver ritualmente comunicato al De Caro l'inizio dell'attività di indagine notificando tutti gli atti sia presso l'indirizzo dallo stesso indicato all'atto del tesseramento, sia



a mezzo PEC presso l'associazione di appartenenza nel rispetto del disposto regolamentare. La difesa del De Caro, pur riconoscendo la tardità del reclamo, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità con conseguente rimessione in termini del proprio assistito mentre il De Caro, assistito dall'interprete, negava ogni addebito ribadendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito al procedimento disciplinare. La Corte Federale di Appello, si ritirava per decidere ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito delle motivazioni.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito, questa Corte ritiene necessario affrontare l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Procura Federale all'udienza del 3 febbraio 2020.

L'eccezione appare fondata.

Orbene. L'art. 11 comma 4 del Regolamento di Giustizia prevede espressamente che le decisioni degli organi di giustizia vengano pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito federale e precisa che il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. L'art. 38 comma 2 del Regolamento di Giustizia prevede inoltre che il reclamo venga depositato presso la Corte Federale di Appello "entro e non oltre" il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione; decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Ora, passando ad esaminare il caso che ci occupa, è circostanza pacifica che la decisione di primo grado sia stata integralmente pubblicata sul sito federale in data 31 ottobre 2019. E' lo stesso De Caro infatti, ad indicare nel reclamo, il 31 ottobre 2019 come la data di



pubblicazione della decisione gravata. Ne consegue che, per il disposto degli artt. 11 comma 4 e 38 comma 2 del Regolamento di Giustizia, il termine per proporre reclamo è decorso dal giorno successivo alla pubblicazione (1 novembre 2019), con termine di giorni 15 per il deposito. E' pertanto indubbio che il reclamo depositato dal De Caro presso la Corte Federale di Appello solamente il 20 gennaio 2020, debba essere dichiarato inammissibile perchè depositato ben oltre i termini regolamentari.

La circostanza poi assunta dal De Caro a giustificazione del tardivo deposito con una presunta mancata comunicazione del procedimento disciplinare che gli avrebbe di fatto impedito di sapere della pubblicazione della decisione comunicatagli solo indirettamente oltre che tardivamente, senza peraltro specificare il momento della effettiva conoscenza, non consente in alcun modo di poter superare l'evidente inammissibilità attesa la presunzione di conoscenza da parte dei tesserati di tutti gli atti, circolari e comunicati ufficiali a far data dalla loro pubblicazione sul sito federale (art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia). A ciò si aggiunga comunque il riconoscimento da parte del reclamante dell'effettiva tardività del reclamo.

Per quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'incameramento della tassa di reclamo (art. 38 comma 8 del Regolamento di Giustizia)

Resta assorbita ogni ulteriore questione preliminare o di merito.

P.Q.M.

La Corte riunita dichiara il reclamo inammissibile perché tardivo ai sensi dell'art. 38 c.2 del Regolamento di Giustizia. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



Così deciso come da dispositivo letto in all'udienza del 3 febbraio 2020.

Roma 03 febbraio 2020 – 07 febbraio 2020

Il Segretario

La Corte Federale di Appello

Avv. Pietro Madonia – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore